



Camera di Commercio
Pavia



 **PAVIASVILUPPO**
Azienda Speciale Camera Commercio Pavia

Impresa sociale

Una guida operativa

A cura di Marco Cau e Elena Gazzaniga

Seconda edizione aggiornata al 25 agosto 2014

Impresa sociale

Una guida operativa

Questa guida è stata realizzata e finanziata nell'ambito del Fondo di perequazione - Iniziativa di sistema 2/2014 – “Start-Up Imprenditoria Sociale”, che nel 2013 e nel 2014 ha avuto l'obiettivo di favorire la nascita di nuove imprese sociali di qualità, attraverso l'erogazione di servizi di informazione, orientamento e formazione a sostegno della pianificazione e avvio di impresa.

Al progetto, promosso da Unioncamere in collaborazione con Universitas Mercatorum, ha aderito anche la CCIAA di Pavia, attraverso PAVIASVILUPPO, sua Azienda speciale.

Supervisione generale

Vanessa Biffi

Marinella Meroso

Redattori

I testi della guida sono di Marco Cau (capitoli 1, 3, 4, 5) e di Elena Gazzaniga (capitoli 2, 6).

Marco Cau, agente di sviluppo locale. Collabora a progetti multidisciplinari e multi-attore per la promozione e la valorizzazione di territori, comunità, persone e imprese. Racconta la sua professione su marcocau.blogspot.it.

Elena Gazzaniga, dottore commercialista. Lavora a Pavia quale partner dello Studio Mustarelli - Dottori Commercialisti e Revisori Contabili. Si occupa da ormai dieci anni di terzo settore e cooperazione in provincia di Pavia, è consulente del Centro Servizi per il Volontariato di Pavia e provincia e relatrice di seminari per il terzo settore.

Pavia, 25 agosto 2014

Seconda edizione rivista e aggiornata (prima edizione: 20 giugno 2014).

Indice

Prefazione _____	p. 4
Introduzione _____	p. 5
1. L'impresa sociale: un quadro generale _____	p. 8
2. L'impresa sociale: il Decreto legislativo 155/2006 _____	p. 11
3. L'impresa sociale in Europa _____	p. 16
4. L'impresa sociale: una proposta di riforma _____	p. 20
5. L'imprenditore sociale _____	p. 24
6. Le principali tipologie di impresa sociale _____	p. 26
Link utili _____	p. 34
Legislazione minima di riferimento _____	p. 36

Prefazione

In quasi tutti i Paesi sviluppati il terzo settore (o settore non profit, o economia sociale) è in continua e significativa crescita. Esso comprende l'insieme delle iniziative sociali ed economiche che non appartengono né al settore privato for-profit né al settore pubblico, che assumono forme giuridiche molto diverse tra loro e che rappresentano – come comunemente riconosciuto – una risorsa imprescindibile per affrontare le sfide della crisi economica, della ridefinizione del welfare state, della costruzione di una rinnovata coesione sociale, della creazione di nuova occupazione.

Nell'ambito del terzo settore, accanto a organizzazioni principalmente basate sull'impegno di volontari, sono in rapida ascesa le imprese sociali, che – caratterizzate dalla produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale e da vincoli nella distribuzione degli utili – sono vere e proprie imprese che operano sul mercato, remunerano il lavoro, assumono il rischio economico.

Con i suoi 11 milioni di lavoratori impiegati in tutto il territorio dell'Unione europea, l'economia sociale è al centro delle politiche dalla Commissione europea per l'occupazione e la crescita inclusiva e della strategia Europa 2020, indirizzata a costruire un'economia “intelligente, sostenibile e solidale”; conseguentemente, il sostegno all'imprenditoria sociale è una delle priorità d'investimento dei fondi strutturali europei per il periodo di programmazione 2014-2020.

In questo contesto, il 16 e 17 gennaio 2014, gli imprenditori sociali europei hanno sottoscritto a Strasburgo una importante dichiarazione per chiedere alle istituzioni europee e agli Stati membri dell'Unione che l'imprenditoria sociale sia messa sempre più al centro di politiche per una “crescita più equa e più verde, radicata nei territori”, basata su “un modello che valorizzi la coesione sociale come autentica fonte di benessere collettivo”, attraverso lo strumento del partenariato, il sostegno finanziario, la visibilità del settore e del suo impatto, la predisposizione di un quadro giuridico adeguato, le azioni di sostegno per l'avvio e lo sviluppo d'impresa.

4

In Italia, l'intero settore è al centro di un disegno di riforma orientato a ridefinirne le fondamenta giuridiche e a dotare le organizzazioni dell'economia sociale di strumenti più adeguati al loro sviluppo: a seguito di un dibattito pubblico aperto a operatori, stakeholder e cittadini, il Governo ha approvato il 10 luglio scorso un disegno di legge delega, che nei prossimi mesi sarà esaminato e approvato dal Parlamento.

In questo contesto, anche le Camere di commercio italiane stanno svolgendo un'azione significativa e stanno investendo, in linea con il contesto europeo e nazionale, per favorire lo sviluppo e il potenziamento del settore dell'imprenditoria sociale.

Nell'estate 2013, Universitas Mercatorum (l'università telematica del sistema camerale) e Unioncamere hanno lanciato “Start-up imprenditoria sociale”, un progetto nazionale che ha promosso, in trentotto province italiane tra le quali Pavia, lo sviluppo di circa trecento idee di nuove imprese sociali.

Il sistema camerale ha inoltre recentemente dato impulso alla nascita dei Comitati per l'Imprenditoria Sociale e il Microcredito (CISeM), che le Camere di commercio locali stanno costituendo sulla base di indicazioni nazionali (a Pavia il comitato è attivo dal luglio 2013), con il

compito, tra gli altri, di proporre indicazioni di lavoro, nell'ambito della programmazione delle attività camerali, riguardanti lo sviluppo e la qualificazione dell'imprenditorialità sociale e delle forme del microcredito.

Questa guida si innesta nel ventaglio di misure a sostegno dell'impresa sociale messe in campo dal sistema camerale e rappresenta uno strumento che la CCIAA di Pavia mette a disposizione di aspiranti imprenditori sociali e di chi intende orientarsi nell'universo del terzo settore.

Pavia 25 agosto 2014

Il Presidente della CCIAA di Pavia

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli

Introduzione

L'idea di realizzare questa guida è maturata nell'ambito dello svolgimento della prima edizione dell'iniziativa nazionale "Start-up imprenditoria sociale", che ha promosso, nel 2013 e 2014, in trentotto province italiane, lo sviluppo di circa trecento idee di nuove imprese sociali, dodici delle quali a Pavia.

Promosso da Universitas Mercatorum (l'università telematica del sistema camerale) e da Unioncamere, a Pavia il progetto è stato sostenuto dalla locale Camera di commercio e gestito dalla sua azienda speciale PAVIASVILUPPO.

Alternando sessioni di formazione a distanza fornite da Universitas Mercatorum, laboratori formativi in presenza e consulenze personalizzate, tra novembre 2013 e maggio 2014 gli aspiranti imprenditori sociali hanno definito la loro idea imprenditoriale e hanno redatto un business plan.

Per la gestione del progetto, PAVIASVILUPPO ha coinvolto consulenti con competenze complementari, ha costituito un piccola squadra e ha quindi iniziato a sedimentare, con riferimento all'impresa sociale, un piccolo ma significativo *know-how*.

La guida è un tentativo di riassumere e riorganizzare una parte del *know-how* maturato, sia come base di lavoro per eventuali nuovi progetti di *start-up* sociali, sia per metterlo a disposizione di chiunque voglia approcciarsi al tema della creazione di impresa sociale.

Si tratta di un vademecum operativo piuttosto agile: abbiamo scritto quanto ci sembrava di più immediata utilità e abbiamo utilizzato il sistema dei link per rinviare a documenti, articoli, testi di legge, altre guide presenti su Internet, per permettere al lettore di approfondire facilmente i temi trattati.

Il prodotto è strutturato in particolar modo per la pubblicazione e la consultazione elettronica e online (in modalità ebook); per quanto riguarda la pubblicazione, il formato elettronico rende più semplice un aggiornamento periodico; per quanto riguarda la consultazione, l'ipertesto online rende più agevole consultare i link finalizzati ad approfondire, completare, documentare le informazioni presenti nella guida.

Il primo capitolo presenta un quadro generale di cosa si intende, in Europa e in Italia, per "economia sociale" e "impresa sociale"; il secondo capitolo è dedicato a illustrare il decreto legislativo 155/2006, che per la prima volta, in Italia, introduce la locuzione "impresa sociale" in un testo di legge; nel terzo capitolo descriviamo la funzione che le imprese sociali possono svolgere nella realizzazione delle politiche europee e presentiamo i canali di finanziamento europei fruibili dalle imprese sociali; nel quarto illustriamo il disegno di legge delega sulla riforma complessiva del terzo settore, approvato dal Governo e ora all'esame del Parlamento; il quinto capitolo è dedicato alla ricostruzione dell'identikit dell'imprenditore sociale (che è un imprenditore a tutti gli effetti – sì! – ma con qualche peculiarità); nel sesto capitolo si declinano le principali forme di impresa sociale, indicando per ciascuna le caratteristiche principali.

I due allegati "Link utili" e "Legislazione minima di riferimento" completano i rimandi esterni presenti nel testo e nelle note dei diversi capitoli.

Nei giorni in cui chiudiamo questa seconda edizione della guida, un disegno di legge delega di riforma complessiva del terzo settore è stato approvato dal Governo e sarà esaminato e approvato nei prossimi mesi dal Parlamento: il presente vademecum, pertanto, non può che essere considerato un *work in progress*, che dovrà essere aggiornato e adeguato opportunamente, tenendo conto dei prossimi cambiamenti del quadro legislativo.

Pavia, 25 agosto 2014
I redattori della guida
Marco Cau, Elena Gazzaniga

1. L'impresa sociale: un quadro generale

Contesto

Con il concetto di “impresa sociale” si fa riferimento, in Europa e nel mondo, a organizzazioni capaci di “coniugare la produzione di servizi socialmente utili alla comunità con elementi quali volontarietà, autonomia, assunzione del rischio e propensione all’innovazione”¹.

Queste organizzazioni assumono forme giuridiche diverse in diversi paesi, ma sono accumulate dal fatto che, agendo in una logica non profit, sviluppano un’attività economica orientata alla produzione o allo scambio di beni o servizi di utilità sociale e di interesse generale.

A differenza di altre organizzazioni non profit, le imprese sociali individuano nella produzione o nello scambio di beni o servizi la loro ragion d’essere principale, fanno ricorso a forza lavoro remunerata, assumono un rischio economico. Contestualmente, come gli altri enti non profit, realizzano benefici per la comunità, hanno una struttura collettiva e democratica, remunerano il capitale in misura limitata e non speculativa².

8

In Europa

La comunicazione della Commissione europea [Iniziativa per l'imprenditoria sociale](#) (ottobre 2011)³ definisce “sociali” le imprese che possiedono le seguenti caratteristiche comuni:

- la finalità sociale o socio-culturale si traduce in un’attività commerciale capace di generare reddito;
- gli utili sono principalmente reinvestiti nella realizzazione della finalità sociale;
- l’organizzazione interna è basata su principi democratici e partecipativi;
- i beni e servizi prodotti sono sociali e/o destinati a un pubblico debole (accesso all’alloggio e alle cure, assistenza a persone anziane o disabili, inclusione di gruppi vulnerabili, assistenza all’infanzia, accesso all’impiego e alla formazione, gestione della dipendenza...)

e/o

- la modalità di produzione di beni o servizi (anche non sociali) persegue un obiettivo di natura sociale (di solito l’integrazione sociale e professionale tramite l’accesso al lavoro di persone svantaggiate).

¹ C. Borzaga e A.C. Giorio, Appunti sull’impresa sociale, capitolo 1, ISFOL, 2004.

² Ibidem.

³[http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com\(2011\)0682_/com_com\(2011\)0682_it.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0682_/com_com(2011)0682_it.pdf)

In Italia

Nel nostro paese sono tradizionalmente considerate imprese sociali le cooperative sociali regolate dalla legge [381/91](#)⁴. L'economia sociale (o terzo settore, o settore non profit) si è tuttavia sviluppata anche attraverso un ampio ventaglio di forme giuridiche non di tipo propriamente imprenditoriale (associazioni e fondazioni soprattutto), che in non pochi casi esercitano un'attività economica significativa.

Sotto il profilo tributario, un primo tentativo di riordino del settore è stato tentato con il decreto legislativo 460/1997, che ha introdotto la figura fiscale delle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e con esse anche alcune novità di tipo civilistico.

La locuzione "impresa sociale" è stata invece introdotta nell'ordinamento giuridico italiano nel 2006, con il decreto legislativo 155 (Disciplina dell'impresa sociale), che viene illustrato in dettaglio nel sesto capitolo di questa guida.

Con la nuova disciplina, diventa così possibile, nel nostro Paese, ottenere la qualifica di "impresa sociale" attraverso diverse forme giuridiche (le diverse forme societarie normate dal Libro V del Codice Civile, oltre che le associazioni e le fondazioni regolate dal Libro I) e non più soltanto attraverso la forma della cooperativa.

Alcuni limiti della nuova disciplina (il fatto che alle imprese sociali non sia garantito automaticamente il regime fiscale delle Onlus, il divieto assoluto di distribuzione degli utili, un mancato raccordo tra la disciplina civilistica e fiscale, qualche complessità e disomogeneità di troppo) hanno tuttavia limitato lo sviluppo delle imprese sociali (a otto anni dall'approvazione della disciplina, su base nazionale, se ne registrano soltanto 365⁵ (cinque in provincia di Pavia al dicembre 2013) a fronte di una ben più significativa crescita dell'intero comparto del non profit negli ultimi dieci anni, come evidenziato nel prossimo paragrafo).

Anche per questo, si sta oggi lavorando a una riforma complessiva del terzo settore, che viene descritta nel quarto capitolo della guida.

9

I numeri del non profit in Italia: un settore in crescita

Di seguito, alcuni dati sulle organizzazioni afferenti all'intero settore non profit in Italia (cooperative sociali, imprese sociali, associazioni, comitati, fondazioni) secondo quanto rilevato dall'ISTAT attraverso il [Censimento generale dell'industria e dei servizi 2011](#)⁶.

Tra parentesi la variazione percentuale rispetto a quanto rilevato nel 2001.

300.000 organizzazioni (+ 28%).

680.000 addetti (+ 39%).

270.000 lavoratori esterni (+ 170%).

4,7 milioni di volontari (+ 43%).

300.000 organizzazioni (+ 28%).

⁴<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-08;381!vig=>

⁵ L'impresa sociale in Italia (Rapporto di Iris Network in collaborazione con UNIONCAMERE a cura di P. Venturi e F. Zandonai), Altra Economia Soc. Coop., 2012 (www.uc-cal.camcom.gov.it/download/584.html).

⁶<http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/istatcens/italianonprofit-censimenti-i-materiali-del-16-aprile>

Questa sotto, la geografia dell'impresa sociale in Italia, secondo quanto emerge dal Rapporto 2012 di Iris Network⁷ (dati 2011).

Numero imprese sociali regolarmente costituite ai sensi del decreto legislativo 155/2006: 365.

Numero altre imprese con la dicitura "impresa sociale" nella ragione sociale: 404.

Numero cooperative sociali costituite ai sensi della legge 381/1991: 11.808.

Numero organizzazioni non profit diverse dalle cooperative sociali che esercitano una attività economica: 22.468.

Potenziale di imprenditoria sociale (numero imprese for profit che operano nei settori di attività previsti decreto legislativo 155/2006): 88.445 (dato 2009).

⁷ L'impresa sociale in Italia, cit.

2. L'impresa sociale: il Decreto legislativo 155/2006

Definizione

I soggetti che possono acquisire il titolo di “impresa sociale” sono tutte le “organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale”.

La qualifica di impresa sociale può essere quindi assunta da qualsiasi forma giuridica, ad eccezione degli imprenditori individuali, delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e delle organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi.

Requisiti

Ai sensi della legge 118/2005, del d.lgs. 155/2006 e successivi decreti attuativi per essere definiti “impresa sociale” occorre essere un ente privato senza scopo di lucro, avente le seguenti caratteristiche:

- almeno il 70% dei ricavi devono derivare dall’attività principale di utilità sociale;
- la gestione dell’impresa deve essere improntata alla democraticità, con la previsione di modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività nella gestione;
- il principio di non discriminazione deve essere presente nelle modalità di ammissione ed esclusione dei soci e nella disciplina del rapporto sociale;
- gli utili e/o avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio;
- gli utili non possono essere distribuiti neppure indirettamente a favore di amministratori, soci, lavoratori e collaboratori;
- l’impresa non può essere diretta o controllata da imprese private con finalità lucrative e da amministrazioni pubbliche;
- nell’atto costitutivo devono essere previsti requisiti specifici di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.

11

Scelta della forma giuridica

Possono assumere la qualifica di “impresa sociale” sia forme giuridiche non imprenditoriali (Libro I Codice Civile) sia forme giuridiche imprenditoriali (Libro V Codice Civile): Società; Società

Cooperative e Cooperative Sociali; Associazioni; Fondazioni; Organizzazioni di volontariato; Associazioni di Promozione Sociale; Comitati, Enti Ecclesiastici, Enti delle Confessioni Religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi, intese, a condizione che per le attività di utilità sociale venga adottato un regolamento che recepisca le norme del d.lgs. 155/2006 e venga introdotta una contabilità separata.

La scelta della forma giuridica adottata dipende quindi dalle finalità con cui l'impresa viene costituita e dalle modalità organizzative e di utilizzo e remunerazione dei fattori produttivi, quali lavoro e capitale.

L'impresa sociale non è una nuova forma organizzativa ma una "qualifica", che si "cumula" alla forma giuridica adotta, gli adempimenti amministrativi/burocratici non si sostituiscono ma si integrano con quelli richiesti dalla forma giuridica scelta.

Chi costituisce un'impresa sociale è quindi tenuto a considerare sia la normativa dell'impresa sociale che la disciplina propria del modello giuridico adottato.

Nel capitolo 6 affronteremo le motivazioni che possono portare alla scelta del tipo di organizzazione.

Settori di attività

Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:

- a) Assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- b) Assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001 e successive modificazioni;
- c) Assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001;
- d) Educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- e) Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) Valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- g) Turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135;
- h) Formazione universitaria e post-universitaria;
- i) Ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- m) Servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

È possibile inoltre acquisire la qualifica d'impresa sociale per le organizzazioni che esercitano attività d'impresa al fine dell'inserimento lavorativo a qualunque titolo nell'impresa di lavoratori, che debbono essere in misura non inferiore al 30% dei lavoratori impiegati, svantaggiati o disabili.

Sono considerati lavoratori svantaggiati, ai fini della presente normativa, i seguenti soggetti:

- qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
- qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;

- qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale.

Sono considerati lavoratori disabili, ai fini della presente normativa, i seguenti soggetti:

- qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai sensi della legislazione nazionale;
- qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Costituzione

La costituzione di un'impresa sociale avviene, a prescindere dalla forma giuridica adottata, mediante atto pubblico e successiva iscrizione in una apposita sezione speciale del Registro delle Imprese della competente Camera di commercio.

Gli enti non profit, quali le associazioni non riconosciute, per cui non è previsto alcun obbligo formale per la propria costituzione, devono anch'essi adottare lo statuto in forma di atto pubblico. In questo modo, oltre alla qualifica d'impresa sociale, l'ente acquisisce anche una "responsabilità limitata" per le obbligazioni sociali, per cui risponde solo il patrimonio dell'impresa sociale, se superiore a € 20.000 e dal momento dell'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese. I Requisiti di natura sostanziali dell'atto costitutivo dell'impresa sociale, in base alle indicazioni del *Notariato*, sono i seguenti:

- 1) *indicazione della locuzione impresa sociale all'interno della denominazione con l'eccezione agli enti ecclesiastici e religiosi non obbligati a tale definizione;*
- 2) *indicazione dell'oggetto sociale secondo le tipologie previste dall'art. 2 del d.lgs. 155/2006 e, quindi, il settore all'interno del quale è svolta l'attività economica di produzione o di scambio di beni o servizi di utilità sociale ovvero la finalità di inserire nell'attività economica svolta lavoratori svantaggiati o disabili secondo le tipologie ed indicazioni di cui all'art. 2 del d.lgs.155/2006;*
- 3) *espressa indicazione dell'assenza di scopo di lucro secondo quanto previsto dall'art. 3 del d.lgs. 155/2006;*
- 4) *previsione di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali;*
- 5) *modalità di ammissione e di esclusione dei soci compatibilmente con la natura giuridica dell'ente e l'espressa previsione che in caso di diniego di ammissione o di esclusione possa essere investita l'assemblea dei soci da parte dell'istante;*
- 6) *disciplina del rapporto sociale secondo il principio della non discriminazione, compatibilmente con la forma giuridica dell'ente;*
- 7) *previsione, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs.155/2006, qualora non sia stabilito diversamente dalla legge, nel caso di superamento di due dei limiti indicati nel comma I dell'articolo 2435 bis c.c., ridotti della metà, della nomina di uno o più sindaci con funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile;*
- 8) *previsione di forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, almeno nelle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati (cfr. art.12 del d.lgs.155/2006); è anche possibile non indicare i suddetti diritti direttamente nello Statuto ma rimandare a specifici regolamenti aziendali o ad accordi ad hoc tra organi di amministrazione e rappresentanze dei lavoratori;*
- 9) *indicazione dei modi di devoluzione del patrimonio in caso di cessazione dell'impresa, secondo le indicazioni contenute nell'art.13, III comma del d.lgs.155/2006.*

Iscrizione al Registro Imprese della CCIAA

Entro trenta giorni l'atto costitutivo, lo statuto, le eventuali modifiche e gli altri fatti e documenti relativi all'organizzazione devono essere depositati, a cura del notaio o degli amministratori, presso l'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale. Il seguente iter burocratico non sostituisce gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento che devono essere rispettati con modalità e tempistiche specifiche a seconda della natura giuridica adottata.

La domanda di iscrizione e successive modifiche vengono presentate in via telematica, firmate digitalmente e corredate di tutti i documenti necessari quali, l'atto costitutivo, lo statuto e le successive modifiche, un documento che rappresenti la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa, il bilancio sociale, per i gruppi di imprese sociale una situazione economico-patrimoniale consolidata ed un bilancio sociale consolidato, ed ogni atto o documento previsto dalla normativa per casi specifici.

Adempimenti successivi alla costituzione

Indipendentemente dalla forma giuridica adottata l'impresa sociale ha l'obbligo di predisporre "un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa" (bilancio), una relazione di accompagnamento ed un Bilancio sociale e di tenere il libro giornale ed il libro degli inventari.

L'impresa è quindi tenuta a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a dare una rappresentazione veritiera, precisa ed analitica delle attività svolte, imponendo così anche agli enti che, in base alla natura giuridica adottata, non ne avevano l'obbligo, la tenuta di una contabilità ordinaria.

A norma dell'art. 14 comma 3 del d.lgs 155/2006, nel Bilancio sociale occorre inoltre dar conto degli esiti del coinvolgimento, dell'informazione e della consultazione dei lavoratori e dei destinatari dell'attività nei processi decisionali relativi alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e/o dei servizi prodotti o erogati.

Al fine di realizzare quanto richiesto dalla normativa occorre infatti coinvolgere, mediante qualsiasi meccanismo, ivi compreso l'informazione, la consultazione e la partecipazione, i rappresentanti dei lavoratori ed i destinatari delle attività al fine di permettere loro di esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito della società.

I lavoratori e i destinatari delle attività devono poter esprimere pareri, sulla base delle informazioni ricevute, di cui l'organo amministrativo dovrà tener conto nel processo decisionale all'interno dell'impresa sociale al fine di fronteggiare le problematiche aziendali.

Il diritto dei lavoratori alla partecipazione potrà esplicitarsi nel diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della società o nel diritto di raccomandare la designazione di alcuni o di tutti i membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della società od opporvisi.

Il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione per tutta la vita dell'impresa sociale impone poi una particolare attenzione ai limiti posti dalla normativa in tema di distribuzione indiretta degli utili. In questo caso la normativa ha introdotto un elenco limitato delle fattispecie di distribuzione indiretta di utile, al di fuori delle quali le imprese sociali possono considerare legittimo il proprio operato:

- divieto di corrispondere agli amministratori compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze e, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;
- divieto di corrispondere ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
- divieto di remunerare gli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Il d.lgs 155/2006 da un punto di vista tributario e fiscale non ha previsto alcuna normativa specifica per le imprese sociali che continuano ad applicare le disposizioni previste dalla propria normativa di riferimento. Le Onlus e gli enti non commerciali continuano dunque a mantenere le agevolazioni previste dal d.lgs 460/1997 e dalle leggi specifiche, subordinatamente al rispetto della normativa specifica oltre che del d.lgs 155/2006.

3. L'impresa sociale in Europa

Contesto

L'impresa sociale è al centro delle più recenti [iniziative europee per l'occupazione e la crescita inclusiva](#)⁸, che mirano alla creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo dell'economia sociale, e della strategia [Europa 2020](#)⁹, indirizzata a costruire un'economia "intelligente, sostenibile e solidale".

L'Iniziativa per l'imprenditoria sociale

La nuova stagione di politiche a sostegno dell'impresa sociale si apre nel 2011, con la Comunicazione della Commissione europea [Iniziativa per l'imprenditoria sociale](#)¹⁰.

Come anticipato nel primo capitolo, nel documento, la Commissione, senza introdurre una definizione normativa, definisce "sociali" le imprese: che pongono al centro della loro azione commerciale, spesso caratterizzata da un livello elevato di innovazione sociale, obiettivi sociali o socio-culturali; i cui utili siano principalmente reinvestiti nella realizzazione di tali obiettivi; il cui sistema di proprietà (o modalità di organizzazione) si basi su principi democratici o partecipativi o miri alla giustizia sociale (per esempio attraverso l'inserimento al di lavoro persone svantaggiate).

Per sostenere la costruzione di "un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale", la Comunicazione della Commissione declina diverse azioni indirizzate ad agevolare l'accesso ai finanziamenti privati, a mobilitare fondi europei dedicati, a sviluppare strumenti per migliorare la conoscenza e la visibilità del settore, a rafforzare le capacità manageriali, la professionalizzazione e la messa in rete degli imprenditori sociali.

16

La dichiarazione di Strasburgo

Gli stessi imprenditori sociali europei hanno recentemente sottoscritto a Strasburgo (gennaio 2014) una importante [dichiarazione](#)¹¹ per chiedere alle istituzioni europee e agli Stati membri dell'Unione che l'imprenditoria sociale sia messa sempre più al centro di politiche per una "crescita più equa e più verde, radicata nei territori", basata su "un modello che valorizzi la coesione sociale come autentica fonte di benessere collettivo", attraverso lo strumento del partenariato, il sostegno

⁸http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm#maincontentSec4

⁹http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm

¹⁰[http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com\(2011\)0682_/com_com\(2011\)0682_it.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0682_/com_com(2011)0682_it.pdf)

¹¹http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/a_eesc-2014-00376-00-00-decl-tra-it.pdf

finanziario, la visibilità del settore e del suo impatto, la predisposizione di un quadro giuridico adeguato, le azioni di sostegno per l'avvio e lo sviluppo d'impresa.

L'impresa sociale nella programmazione 2014-2020

Lo sviluppo all'imprenditoria sociale è quindi una delle priorità d'intervento dei fondi europei per il periodo di programmazione 2014-2020, che destinano risorse significative per l'innovazione sociale e per lo sviluppo delle imprese sociali sia attraverso alcuni programmi a gestione diretta della Commissione europea, sia attraverso i fondi strutturali gestiti dai singoli Paesi membri e dalle Regioni.

Programmi a gestione diretta della Commissione europea

Horizon 2020¹².

È Il Programma Quadro europeo per la Ricerca e l'Innovazione.

Costituito da tre Pilastri e da cinque Programmi trasversali, copre l'intera catena della ricerca applicata e ha un budget complessivo di circa 80 miliardi di euro.

I fondi, assegnati attraverso inviti a presentare proposte pubblicati sul sito web del programma, sostengono sia attività di ricerca e sviluppo, sia sistemi e combinazioni innovative di tecnologie esistenti, sia nuovi *business models*.

Il programma sostiene anche lo sviluppo di applicazioni non commerciali, indirizzate a migliorare servizi pubblici o a rispondere a problemi sociali (relativi a salute, cambiamenti demografici, benessere, agricoltura sostenibile, energia pulita, trasporti verdi, società inclusiva...), inserendo a pieno titolo la *social innovation*¹³ nell'agenda della ricerca europea e intersecando ambiti d'azione tipici dell'imprenditoria sociale.

Horizon 2020 comprende il programma di lavoro *Innovazione nelle PMI* indirizzato a supportare l'innovazione delle aziende europee. Le PMI (anche "sociali") potranno beneficiare di finanziamenti per esaminare la fattibilità scientifica o tecnica e il potenziale commerciale di nuove idee e per sviluppare conseguenti progetti di innovazione e la loro applicazione commerciale. I progetti più interessanti saranno sostenuti attraverso strumenti finanziari dedicati.

In Italia, l'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea¹⁴ fornisce informazioni, supporto e assistenza per la partecipazione al programma.

EaSI - Employment and Social Innovation¹⁵

È il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale, ha una dotazione complessiva di quasi un miliardo di euro ed è strutturato su tre assi: Progress, Eures, Microfinanza.

Progress, finalizzato alla modernizzazione del lavoro e delle politiche sociali, opera per rafforzare il coordinamento, a livello UE e nazionale, delle azioni nei settori dell'occupazione, degli affari sociali

¹²<http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020>

¹³http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/index_en.htm

¹⁴<http://www.apre.it>

¹⁵<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en>

e dell'inclusione, per sostenere lo sviluppo di sistemi di protezione sociale adeguati e le politiche del mercato del lavoro; per modernizzare la legislazione dell'Unione e per garantire la sua effettiva applicazione.

Eures, finalizzato a favorire la mobilità professionale, opera per promuovere la mobilità geografica e aumentare le opportunità di occupazione attraverso lo sviluppo di un mercato del lavoro aperto. Progress ed Eures sono dedicati a progetti su scala comunitaria.

Microfinanza e Imprenditorialità sociale è indirizzato a favorire l'accesso al microcredito delle persone deboli, delle microimprese e delle imprese sociali, attraverso il sostegno a operatori del microcredito e a investitori dell'imprenditoria sociale: fornendo a questi soggetti garanzie, investimenti finanziati e capacity-building.

Fondi strutturali

I regolamenti del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale indicano tra le priorità di investimento il sostegno all'impresa sociale.

Attualmente, Regione Lombardia ha approvato il Documento Strategico di indirizzi per la definizione dei [Programmi Operativi Regionali 2014-2020](#)¹⁶, sulla base del quale verranno elaborati i POR FSE e FESR.

Anche la bozza del [Piano di Sviluppo Rurale \(PSR\) della Regione Lombardia](#)¹⁷, strumento di attuazione del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR), indica priorità di intervento riconducibili alle attività delle imprese sociali.

FSE – Fondo Sociale Europeo

FSE sostiene le politiche in favore dell'occupazione, dell'istruzione e formazione, dell'inclusione sociale e della lotta alla povertà e promuove il miglioramento della capacità istituzionale e amministrativa.

Tra le direttrici strategiche del Fondo, una fa specifico riferimento alla valorizzazione del ruolo svolto dal terzo settore con particolare attenzione all'imprenditoria sociale.

Nell'ambito dell'obiettivo tematico "Inclusione sociale e lotta alla povertà", Regione Lombardia punta su tre direttrici strategiche (favorire il processo di inclusione attiva; migliorare la qualità dei servizi sociali e sociosanitari; sperimentare percorsi di accesso a modelli innovativi sociali e abitativi) che prevedono, per l'impresa sociale, un ruolo da protagonista.

Con riferimento alla direttrice "favorire il processo di inclusione attiva", è previsto il supporto all'attivazione di percorsi imprenditoriali (accesso al credito, attività di consulenza/tutoraggio, eccetera) anche in forma cooperativa o di impresa sociale.

Con riferimento alla direttrice "migliorare la qualità dei servizi sociali e sociosanitari" si intende investire in un'offerta flessibile di servizi per l'infanzia, ambito al cui sviluppo l'impresa sociale può offrire un importante contributo.

Con riferimento alla direttrice "sperimentare percorsi di accesso a modelli innovativi sociali e abitativi" si prevede il coinvolgimento del Terzo Settore nell'intercettazione delle situazioni di

¹⁶<http://www.ue.regione.lombardia.it/shared/ccurl/542/149/DGR%20X%20893%202013%20Indirizzi%20strategici.pdf>

¹⁷<http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13964>

bisogno più estreme, per effettuare una prima azione di aiuto e per indirizzare verso i servizi più appropriati e forme proattive di uscita da percorsi assistenziali.

FESR – Fondo Europeo Sviluppo Regionale

FESR sostiene politiche a sostegno della competitività del territorio.

Regione Lombardia punta sui seguenti obiettivi tematici: ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione; agenda digitale; competitività dei sistemi produttivi; energia sostenibile e qualità della vita.

Tra le diverse direttrici strategiche una è incentrata sullo sviluppo di nuove imprese e sull'aggregazione d'impresе già consolidate e riguarda anche le imprese sociali.

FEASR – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

La bozza del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Lombardia, strumento di attuazione del FEASR, indica tra le priorità quella di adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali e individua, tra quelli da finanziare, "i progetti, promossi in partenariato, inerenti l'area dell'agricoltura sociale e rivolti alle fasce deboli e alle categorie svantaggiate (anziani, disabili, soggetti a rischio di esclusione sociale, ecc.), nonché i progetti mirati all'erogazione di servizi educativi e di supporto alla collettività, strettamente collegati all'attività agricola (educazione alimentare ed ambientale)¹⁸".

¹⁸ Ibidem

4. L'impresa sociale: una proposta di riforma

Contesto

[L'attuale disciplina dell'impresa sociale](#)¹⁹ ha il pregio di ampliare il ventaglio delle forme giuridiche che possono adottare questa qualifica (tradizionalmente riferita nel nostro paese alle sole [cooperative sociali](#)²⁰) e di offrire una chiara definizione dei settori d'attività dell'impresa sociale.

Essa tuttavia mostra limiti legati a una certa disomogeneità, al mancato raccordo con la disciplina che regola le [Onlus](#)²¹, a una scarsa semplicità.

Inoltre, sono mancati in questi anni i necessari incentivi e le adeguate misure di sostegno.

Si tratta di carenze che, pur a fronte di uno sviluppo complessivo del terzo settore nel nostro paese, hanno frenato l'adozione dell'attribuzione di "impresa sociale" da parte delle molte figure giuridiche che ne avrebbero diritto: a otto anni dall'introduzione della riforma, sono soltanto seicento i soggetti che ne hanno adottato la qualifica.

Attualmente il Governo e il Parlamento sono impegnati in un complessivo disegno di riforma del terzo settore, che interessa anche l'impresa sociale.

Il 10 luglio il Governo ha approvato un disegno di legge delega, che nei prossimi mesi verrà esaminato e approvato dal Parlamento e a seguito del quale saranno approvati – dal Governo stesso – uno o più decreti legislativi per il riordino e la revisione organica della disciplina degli enti privati del terzo settore.

Il disegno di legge è parte di un processo avviato dal Governo il 13 maggio 2014, con la pubblicazione del documento [Le linee guida per una Riforma del Terzo Settore](#)²², e proseguito con una consultazione pubblica rivolta a stakeholder, cittadini sostenitori e utenti finali degli enti non profit, con l'obiettivo di raccogliere suggerimenti utili a ridisegnare il quadro legislativo del settore non profit italiano.

¹⁹<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06155dl.htm>

²⁰<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-08;381!vig=>

²¹<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/97460dl.htm>

²²http://www.palazzochigi.it/GovernoInforma/documenti/LINEE-GUIDA-RIFORMA-TERZO-SETTORE_20140513.pdf

Il disegno di legge delega approvato dal Governo²³

Il disegno di legge del Governo “per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, ora all’esame del Parlamento, delega il Governo stesso ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore, “uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la revisione organica della disciplina degli enti privati del terzo settore e delle attività che promuovono e realizzano finalità solidaristiche e di interesse generale, anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzando al contempo il potenziale di crescita ed occupazione del settore”.

Il testo proposto dal Governo indica che i decreti legislativi attuativi dovranno provvedere:

- a) alla revisione e all’integrazione della disciplina in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute, di cui al comma 1, contenuta nel Libro primo, Titolo secondo, del Codice civile;
- b) al riordino e al necessario coordinamento delle altre disposizioni vigenti, compresa la disciplina tributaria applicabile agli enti di cui al comma 1, anche mediante la redazione di un apposito testo unico recante la disciplina degli enti e delle attività del Terzo settore;
- c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
- d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

21

Con riferimento alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, il disegno di legge prevede i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) qualificazione dell’impresa sociale quale impresa privata a finalità d’interesse generale avente come proprio obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili, realizzati mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, utilizzando prioritariamente i propri utili per il conseguimento di obiettivi sociali, anche attraverso l’adozione di modelli di gestione responsabili, trasparenti e idonei ad assicurare il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività;
- b) revisione dell’attuale disciplina dell’attribuzione facoltativa della qualifica di impresa sociale e sua attribuzione di diritto alle cooperative sociali e ai loro consorzi;
- c) ampliamento dei settori di attività di utilità sociale e individuazione dei limiti di compatibilità con lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale;
- d) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione di utili nel rispetto di condizioni e limiti prefissati;

²³<http://www.nonprofitonline.it/detail.asp?c=1&p=0&id=3617>

e) razionalizzazione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

f) possibilità per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione e il controllo;

g) coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività d'impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Con riferimento al sostegno allo sviluppo delle imprese sociali, il disegno di legge prevede:

1. la possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali online, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;
2. misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;
3. l'istituzione di un fondo rotativo da 50 milioni di Euro destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali.

A questi link i primi commenti degli addetti ai lavori al disegno di legge proposto dal Governo:

www.vita.it/ricerca/index.html?q=riforma+terzo+settore

www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=6028

www.csvnet.it/notizie/le-notizie/istituzioni/1243-riforma-del-terzo-settore-presentato-il-disegno-di-legge-delega

5. L'imprenditore sociale

L'imprenditore sociale è innanzitutto un imprenditore: ovvero un individuo che, come descritto nel Codice Civile italiano, "esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi"²⁴.

L'imprenditore sociale, quindi:

- opera principalmente per la produzione o nello scambio di beni o servizi;
- remunera il suo lavoro e quello dei suoi collaboratori;
- assume un rischio economico d'impresa;
- si preoccupa di garantire equilibrio economico e finanziario alla propria impresa.

L'impresa sociale, pertanto, "non si regge sulla beneficenza"²⁵ e l'imprenditore sociale va considerato un imprenditore a tutti gli effetti, anche se gli sono richieste caratteristiche particolari.

L'imprenditore sociale, infatti, sceglie di operare nell'ambito di imprese che hanno un vincolo totale alla distribuzione del patrimonio e che reinvestono gli utili nella realizzazione delle proprie attività: pertanto, egli opera per costruire e sviluppare imprese che non sono di sua proprietà, che non potrà vendere o cedere ai propri eredi.

L'imprenditore sociale, inoltre, si impegna in ambiti d'attività definiti ed esclusivi, che rispondono a bisogni sociali collettivi o a esigenze specifiche di un pubblico "debole" o che sono orientati a creare occupazione per persone svantaggiate.

L'imprenditore sociale agisce in imprese generalmente a carattere collettivo, caratterizzate da processi decisionali interni di tipo democratico, che comunque prevedano modalità trasparenti per il coinvolgimento nella gestione dei lavoratori e sistemi per garantire la non discriminazione nelle modalità di ammissione ed esclusione dei soci.

Ancora, l'imprenditore sociale ha a cuore l'"interesse generale della comunità"²⁶, secondo la felice definizione della legge quadro che regola le cooperative sociali: la sua impresa agisce come attore della promozione del territorio in cui opera e come agente di sviluppo della comunità, collaborando con gli altri attori e stakeholder dello sviluppo locale.

L'imprenditore sociale è attore della costruzione di quello che viene ormai comunemente definito "[secondo welfare](#)"²⁷: un sistema che, coinvolgendo imprese, sindacati, fondazioni, assicurazioni, terzo settore ed enti locali, sviluppa e fornisce - in modo creativo - servizi aggiuntivi, finanziati dalla spesa privata, e integra il "primo welfare", di natura pubblica e obbligatoria.

²⁴ <http://www.altalex.com/index.php?idnot=36498>

²⁵ C.C.I.A. di Roma, L'utile senza gli utili. Guida alla creazione dell'impresa sociale, 2004 (http://www.rm.camcom.it/download/oggetto_pubblicazioni/Guida%20impresa%20sociale_def_rev.pdf)

²⁶ <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-08;381!vig=>

²⁷ <http://secondowelfare.it>

Infine, l'imprenditore sociale è chiamato a mettere al centro del suo "fare impresa" il concetto dell'[innovazione sociale](#)²⁸, declinato nei principi base di interazione, innovazione e collaborazione, anche diventando protagonista della programmazione comunitaria 2014 – 2020 e in particolare del programma per l'occupazione e l'innovazione EaSI (si veda capitolo 4).

²⁸ <http://www.societing.org/wp-content/uploads/Open-Book.pdf>

6. Le principali tipologie di impresa sociale

Nel momento in cui un imprenditore decide di costituire un'impresa deve porsi una serie di quesiti al fine di compiere la scelta adeguata della forma giuridica da utilizzare per poter realizzare i propri fini.

Di seguito si pongono a confronto alcune delle possibili scelte di forme giuridiche per un'impresa sociale, indicando le caratteristiche, le finalità, i punti di forza e di debolezza delle varie scelte.

Cooperativa

Cos'è

E' una società di capitali in cui più persone si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di un'impresa a proprietà comune e controllata democraticamente.

La cooperativa è un'impresa nella quale la persona-socio prevale sull'elemento economico; alla base vi è infatti la comune volontà dei suoi membri di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, agricoltori, operatori culturali...

Vi sono diverse tipologie di cooperative a seconda del tipo di scambio mutualistico messo in atto, cooperative di lavoro, di consumo, di produzione...

Per chi

Quando più persone (almeno 3 o 9 in base alla tipologia di cooperativa) decidono di costituire un ente con finalità mutualistiche, in cui il capitale investito risulta variabile. La finalità primaria non è il lucro, inteso come massimizzazione del rendimento del capitale investito nella società, ma piuttosto il ricevimento, nel momento in cui si realizza lo scambio mutualistico con la società, di condizioni migliori di quelle ottenibili effettuando lo scambio in altro modo nel mercato.

Come si costituisce

Per la costituzione di una cooperativa occorrono nove soci, tre nel caso di piccola cooperativa, l'atto è sotto forma di atto pubblico ed occorre richiedere l'iscrizione in apposito Albo gestito dal Registro Imprese della Camera di Commercio. La cooperativa in quanto società di capitale ha tutti gli obblighi contabili e fiscali propri di questo tipo di società, tra cui la contabilità ordinaria e la redazione di un bilancio che rappresenti la situazione economico-patrimoniale. Le cooperative vengono sottoposte alla vigilanza da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e debbono versare un contributo biennale di revisione.

Vantaggi e svantaggi

Le cooperative hanno alcuni vantaggi fiscali quali una tassazione ridotta degli utili in quanto vi è un limite alla distribuzione degli stessi, l'esonero dalla normativa riguardante il reddito minimo per le società di comodo e la non applicazione degli studi di settore nel caso siano a mutualità prevalente. Le cooperative per usufruire delle maggiori agevolazioni fiscali debbono essere a "mutualità prevalente" e quindi o svolgere la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; o avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci o degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Gli statuti debbono inoltre prevedere alcune limitazioni:

- divieto di distribuire dividendi nella misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- divieto di distribuire riserve ai soci cooperatori;
- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui alla legge n. 59/1992.

Non è previsto un capitale minimo ma solo un numero di soci minimo (nove o tre per le piccole cooperative) i quali devono versare una quota minima di euro 25,00. La variazione del capitale sociale non comporta modifiche statutarie in modo tale da garantire la massima facilità e flessibilità nelle procedure di accesso ed uscita da parte del socio.

La responsabilità dei soci è limitata rispondendo delle obbligazioni sociali il solo patrimonio della cooperativa.

Nelle assemblee ogni socio ha diritto ad un voto indipendentemente dal valore della quota posseduta. Un'eccezione si ha per i soci persona giuridica che possono detenere fino a cinque voti. Ciò comporta la massima democraticità all'interno della cooperativa ma il rischio che i soci che hanno investito una maggior capitale possano essere estromessi dalla guida della società da soci possessori di quote sociali minori.

26

Cooperativa ed impresa sociale

La scelta della forma giuridica della cooperativa può essere utilizzata in quei casi in cui i soggetti coinvolti decidano di creare un'impresa il cui fine sia mutualistico, con un investimento limitato di capitale ed in cui le attività svolte siano ricomprese nei settori di utilità sociale contemplati nel d.lgs 155/2006 e non rientrino invece nei settori di competenza delle cooperative sociali, per cui vi è una normativa più favorevole.

Il divenire impresa sociale comporta per le cooperative la possibilità di utilizzare attività di volontariato nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati, possibilità prevista prima del d.lgs 155/2006 solo per le cooperative sociali.

Cooperativa sociale

Cos'è

La cooperativa sociale è una società di capitali in cui la finalità prevalente è quella di perseguire l'interesse generale della comunità, realizzando quindi iniziative finalizzate alla promozione umana

e all'integrazione sociale dei cittadini. Si distinguono due tipologie: le cooperative di tipo A, che realizzano servizi socio-sanitari ed educativi, e le cooperative di tipo B che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, che devono costituire almeno il 30% dei lavoratori impiegati.

Per chi

Quando più persone (almeno 3 o 9 in base alla tipologia di cooperativa) decidono di costituire un ente che opera in maniera imprenditoriale nei settori socio-sanitari ed educativi o nell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, in cui la finalità primaria è lavorare insieme per soddisfare un'esigenza sociale remunerando il fattore produttivo lavoro in maniera soddisfacente.

I Soci condividono uno stesso ideale sociale e desiderano costruire un'impresa in cui lavorare dando risposte alle esigenze della collettività e creando una struttura il cui clima è internamente orientato alla collaborazione più che alla competizione.

Come si costituisce

Per la costituzione di una cooperativa sociale, così come per le altre tipologie di cooperativa, occorrono nove soci, tre nel caso di piccola cooperativa, l'atto è pubblico ed il capitale variabile, con un minimo di euro venticinque per socio.

La cooperativa sociale oltre agli obblighi di tenuta di una contabilità ordinaria e della redazione di un bilancio che rappresenti la situazione economica-patrimoniale, ha l'obbligo di redigere un bilancio sociale ed è sottoposta alla vigilanza da parte del Ministero, tramite una revisione annua.

Vantaggi e svantaggi

Si rimanda ai vantaggi e svantaggi delle cooperative sopra esaminati.

Le cooperative sociali hanno però vantaggi fiscali in quanto o.n.l.u.s. di diritto, in base al d.lgs 460/97, ed usufruiscono quindi delle agevolazioni conseguenti quali, l'esenzione dal pagamento dell'irap e della tassa automobilistica in Regione Lombardia, l'esenzione dell'imposta di bollo, la detraibilità/deducibilità per chi effettua donazioni di quanto versato alla cooperativa, l'applicabilità dell'art. 10 del d.p.r. 633/72...

Le cooperative sociali sono inoltre considerate sempre a mutualità prevalente, hanno una detassazione fiscale irls più elevata rispetto alle altre cooperative e vi è la possibilità di avere soci volontari nella misura non superiore al 50% dei soci della cooperativa.

Limite delle cooperative sociali sono i limitati settori di intervento.

Cooperativa sociale e impresa sociale

La cooperativa sociale è la forma giuridica che ha già nella propria disciplina, legge n. 381/91, quanto previsto per l'impresa sociale. Era stata infatti data alle cooperative sociali la possibilità, entro un anno dall'introduzione della presente disciplina, di modificare lo statuto per acquisire la qualifica di impresa sociale, senza dover ricorrere ad un'assemblea straordinaria ma con le modalità e le maggioranze proprie delle assemblee ordinarie, a condizione che negli statuti fosse prevista la predisposizione del Bilancio Sociale e il coinvolgimento dei lavoratori. Tale possibilità non ha avuto diffusione a causa dell'assenza di vantaggi fiscali e degli ulteriori limiti e obblighi che si aggiungono a quelli propri delle cooperative nel divenire impresa sociale, quali i limiti alla nomina delle cariche

sociali, non potendo rivestire ruoli soggetti nominati da imprese private ed enti pubblici, e la necessità di coinvolgere non solo i soci-lavoratori ma tutti i lavoratori nei processi decisionali.

Società a Responsabilità Limitata

Cos'è

E' una società di capitali in cui il fattore produttivo principale con cui i soci contribuiscono all'attività sociale è il capitale, i conferimenti hanno maggior importanza rispetto alle qualità personali dei soci, potendo decidere di affidare l'amministrazione della società anche solo ad alcuni soci od a non soci.

Per chi

Quando due o più persone, anche se è possibile costituire una società a responsabilità unipersonale con unico socio, si accordano per svolgere insieme un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Ogni socio mette a disposizione un capitale costituito da denaro, crediti, beni in natura o prestazioni di lavoro al fine di realizzare un lucro economico.

Come si costituisce

Per la costituzione di una società a responsabilità limitata l'atto è pubblico ed occorre, con un capitale minimo di euro 10.000, dichiarare di aver versato all'organo amministrativo il 25% del capitale sociale. E' possibile costituire anche un società a responsabilità limitata semplificata, con capitale sociale da 1 euro ad 9.999 euro. In quanto società di capitale si ha l'obbligo di una contabilità ordinaria e della redazione di un bilancio che rappresenti la situazione economica-patrimoniale.

28

Vantaggi e svantaggi

Il capitale sociale è fisso e stabilito al momento dell'atto costitutivo e la vendita delle quote da parte di un socio od il recesso di quest'ultimo comporta il rispetto di un iter procedimentale stabilito dal codice civile e dallo statuto. I soci possono versare la sola quota di capitale sociale prestabilita e non occuparsi della gestione della società. Le votazioni nelle società di capitale avvengono con la maggioranza delle quote sociali.

S.r.l. ed impresa sociale

La scelta della forma giuridica di s.r.l. può essere utile in quei casi in cui un gruppo di soggetti che partecipano all'iniziativa mediante un investimento di capitale di rischio importante intendano tutelare la propria posizione garantendo il potere di gestione nelle loro mani. Occorre sottolineare che ad oggi l'essere impresa sociale comporta per una s.r.l. alcuni vincoli di governance i quali privano la società di alcune caratteristiche proprie dell'organizzazione capitalistica: il divieto assoluto di distribuire utili destinabili solo allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio, l'obbligo di forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell'attività nei processi decisionali ed il principio di non discrezionalità nel disciplinare i rapporti sociali e le modalità di ammissione ed esclusione dei soci.

Il divenire impresa sociale comporta la possibilità di utilizzare attività di volontariato nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa.

Una modifica normativa, come quelle proposte, che introduce una remunerazione seppur parziale del capitale investito, potrà sicuramente permettere un maggior utilizzo di questa forma giuridica per la costituzione di un'impresa sociale.

Associazione di Promozione Sociale

Cos'è

L'Associazione di Promozione Sociale (a.p.s.) è un'organizzazione senza fine di lucro che opera nei campi sociale, culturale, ambientale, relazioni internazionali, sport, tempo libero e innovazione tecnologica.

L'associazione, regolamentata dalla legge n. 383/2000 e dalla legge n. 1/2008 della Regione Lombardia, ha la finalità di svolgere attività di utilità sociale a favore dei soci e di terzi, utilizzando prevalentemente il lavoro volontario dei propri associati e con la possibilità di svolgere in maniera non prevalente attività commerciale a supporto dell'attività istituzionale.

L'associazione può inoltre conseguire la qualifica di o.n.l.u.s. parziale, ricorrendo i presupposti dell'art. 10 e succ. del d.lgs 460/97.

Per chi

Quando più persone decidono di unirsi per il raggiungimento di un determinato scopo non lucrativo e non mutualistico, senza porre in essere un'organizzazione imprenditoriale basata sulla combinazione dei fattori produttivi, capitale e lavoro.

Come si costituisce

L'associazione di promozione sociale può essere costituita con una semplice scrittura privata registrata, ma per poter assumere la qualifica di impresa sociale occorre la forma di atto pubblico. Le quote sociali, il cui versamento permette la qualifica di socio con diritto di elettorato attivo e passivo, non hanno limitazioni di importo. Al fine di essere riconosciuti come a.p.s. occorre, dopo un anno di attività, richiedere l'iscrizione negli appositi registri provinciali o regionali, usufruendo così appieno delle agevolazioni fiscali previste per tale tipo di associazione. Esistono associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, la cui utilità sociale è riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a cui una nuova associazione può affiliarsi al fine di poter usufruire di alcune agevolazioni fiscali riservate a questo tipo di ente.

Vantaggi e svantaggi

La disciplina delle a.p.s. rispetta appieno i requisiti di *governance* stabiliti nella disciplina dell'impresa sociale, quali il divieto assoluto di distribuire utili destinabili solo allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio ed il principio di non discrezionalità nel disciplinare i rapporti sociali e le modalità di ammissione ed esclusione dei soci. L'acquisizione della qualifica di impresa sociale permette, nel caso di capitale sociale di almeno euro 20.000 e dopo l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Imprese, di ottenere il beneficio della responsabilità limitata, rispondendo così delle obbligazioni sociali solo con il patrimonio dell'associazione. L'Associazione non ha obblighi di tenuta delle scritture contabili dovendo semplicemente redigere ogni anno un rendiconto finanziario ma nel momento in cui intende acquisire la qualifica di impresa sociale dovrà

tenere una contabilità ordinaria, con la predisposizione di una situazione economico-patrimoniale e di un bilancio sociale.

Associazioni di promozione sociale e impresa sociale

La difficoltà ad adottare la forma di impresa sociale è dovuta ad una mancanza di agevolazioni fiscali e ad un aumento dei costi e degli adempimenti amministrativi da porre in essere a causa dell'obbligatorietà della tenuta di un libro cronologico e di un libro degli inventari.

La mancata armonizzazione delle normative dell'impresa sociale (l'attività economica diretta alla produzione o allo scambio dei beni o servizi di utilità sociale deve essere svolta in maniera stabile e principale, dove per principale si intende che il 70% dei ricavi deve derivare da tale attività) e quelle già previste per gli enti non lucrativi (sono soggetti all'imposta sul reddito delle società gli enti che hanno oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale in base all'art. 73 c. 1 lett. c Tuir, de-commercializzazione delle entrate a norma degli art. 143 e 148 Tuir e perdita della qualifica di ente non commerciale, in base all'art. 149 Tuir) hanno portato a non utilizzare tale forma giuridica per la costituzione di un'impresa sociale.

Fondazioni

Cos'è

La fondazione è un ente senza fine di lucro, che può assumere anche la qualifica di o.n.l.u.s., in cui il fattore predominante è il patrimonio messo a disposizione per realizzare un'utilità sociale. La *fondazione* può perseguire il suo scopo direttamente, avvalendosi della propria organizzazione o indirettamente, finanziando altri soggetti che lo perseguono.

30

Per chi

Quando una o più persone od enti giuridici mettono a disposizione un patrimonio per determinati scopi non lucrativi, culturali, educativi, religiosi, sociali, scientifici ed in generale di utilità sociale.

Come si costituisce

La fondazione si può costituire mediante testamento o mediante atto pubblico. L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione della fondazione, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione ed i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. Possono inoltre contenere le norme relative all'estinzione della fondazione e alla devoluzione del patrimonio nonché quelle relative alla sua trasformazione. L'ufficio regionale/provinciale competente o la prefettura-ufficio territoriale dopo aver verificato che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o regolamento per la costituzione della fondazione, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla sua realizzazione, iscrivono la fondazione nel *registro delle persone giuridiche* da loro tenuto e ne controllano il mantenimento dei requisiti durante la vita della fondazione.

Vantaggi e svantaggi

La fondazione, ricorrendo i presupposti dell'art. 10 del d.lgs 460/97, può assumere la qualifica di o.n.l.u.s. (organizzazione non lucrativa di utilità sociale). Non vi è un organo assembleare a cui gli amministratori debbano rendere conto e gli amministratori sono di solito nominati oltre che dal

fondatore anche da soggetti esterni, previsti nello statuto, spesso su indicazione di enti privati o di pubbliche amministrazioni.

Fondazione e impresa sociale

L'assenza di scopo di lucro e di divieto di distribuzione degli utili risultano compatibili con la normativa dell'impresa sociale. Le disposizioni in merito al rapporto associativo, non essendo prevista un'assemblea dei soci, non sono applicabili alla fondazione. La mancanza di agevolazioni fiscali non ha attratto le fondazione a costituirsi come imprese sociali anche in considerazione dei limiti alla *governance*, in particolare in riferimento all'impossibilità che gli organi amministrativi siano eletti da enti pubblici o enti privati con finalità lucrative, che, in molte situazioni, impediscono l'applicabilità della normativa.

O.n.l.u.s. e impresa sociale

Le o.n.l.u.s. non sono un tipo di forma giuridica ma una qualifica fiscale che dà diritto ad agevolazioni fiscali per gli enti che hanno acquisito il titolo e per i soggetti che effettuano donazioni a questi enti. Se un'associazione, comitato, fondazione vuole essere riconosciuta come o.n.l.u.s. occorre presentare apposita domanda alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente, allegando atto costitutivo e statuto.

Entrambe le normative si riferiscono a specifici ambiti di attività ed entrambe pongono il divieto della distribuzione degli utili, anche indiretta.

Di seguito alcuni esempi che mettono a confronto alcune differenze tra la normativa dell'impresa sociale e quella delle o.n.l.u.s..

31

Settori di attività

Le attività di utilità sociale che permettono il riconoscimento della qualifica di o.n.l.u.s. sono quelle che rientrano nei seguenti settori indicati dall'art. 10 del d.lgs 460/97:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 6) sport dilettantistico;
- 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- 9) promozione della cultura e dell'arte;
- 10) tutela dei diritti civili;
- 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti

e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

I settori che permettono il riconoscimento di o.n.l.u.s. sono quindi più limitati rispetto ai settori di attività dell'impresa sociale.

Distribuzione indiretta degli utili

La normativa sulle o.n.l.u.s. è più stringente in merito alla distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione e precisamente si considera distribuzione indiretta:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
- b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
- e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Gli enti di diritto privato che vogliono quindi assumere sia la qualifica d'impresa sociale che di o.n.l.u.s. sono tenuti a rispettare entrambe le normative, in attesa del completarsi della riforma del "terzo settore" che armonizzerà le varie norme rendendo più agevole per tutti gli operatori effettuare le scelte tra tipi di forme giuridiche e di qualifiche.

Ad oggi è sicuramente di interesse per gli operatori acquisire la qualifica di o.n.l.u.s. al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali, mentre la normativa dell'impresa sociale non può contare attualmente su tali incentivi.

Il 6 agosto scorso il Governo italiano ha presentato un disegno di legge delega – ora all'esame del parlamento – per una riforma complessiva del terzo settore, nell'ambito della quale anche la disciplina sull'impresa sociale verrà riveduta (si veda capitolo 4). Questa guida rappresenta pertanto un *work in progress*, da aggiornare e adeguare opportunamente a seguito del riordino del settore non profit italiano.

Link utili

Riviste

[Impresa Sociale](http://www.rivistaimpresasociale.it) (www.rivistaimpresasociale.it). Storica rivista fondata dal Gruppo Cooperativo CGM, oggi online, pubblicata da [Iris Network](http://www.irisnetwork.it) (<http://www.irisnetwork.it>).

[Vita](http://www.vita.it/economia/impresa-sociale/index.html) (www.vita.it/economia/impresa-sociale/index.html). La sezione "impresa sociale" nell'edizione online della rivista del non profit.

Manuali

[L'utile senza gli utili](http://www.rm.camcom.it/pagina576_guida-alla-creazione-dellimpresa-sociale.html) (http://www.rm.camcom.it/pagina576_guida-alla-creazione-dellimpresa-sociale.html). Guida alla creazione dell'impresa sociale della Camera di Commercio di Roma.

[Quaderno n° 1 - Giugno 2009](http://www.cndcec.it/Portal/CMSTemplates/TxtBranchDocList.aspx?id=dc226490-7d4b-4a0c-adc5-6e65075a7a37&idT=244bf43d-b447-4c16-96e7-1cd43f692bf0&mode=3) e [Quaderno n° 2 - Aprile 2012](http://www.cndcec.it/Portal/CMSTemplates/TxtBranchDocList.aspx?id=dc226490-7d4b-4a0c-adc5-6e65075a7a37&idT=244bf43d-b447-4c16-96e7-1cd43f692bf0&mode=3). I quaderni dell'Impresa Sociale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (<http://www.cndcec.it/Portal/CMSTemplates/TxtBranchDocList.aspx?id=dc226490-7d4b-4a0c-adc5-6e65075a7a37&idT=244bf43d-b447-4c16-96e7-1cd43f692bf0&mode=3>)

33

[Impresa sociale di comunità](http://upload.wikimedia.org/wikibooks/it/4/44/Impresa_sociale_di_comunita.pdf)

(http://upload.wikimedia.org/wikibooks/it/4/44/Impresa_sociale_di_comunita.pdf). Manuale curato da Marina Demozzi e Flaviano Zandonai con strumenti per la creazione e la gestione delle imprese di comunità.

Documenti

[Rilevazione ISTAT sulle istituzioni non profit – 2011](http://www.istat.it/it/files/2013/07/05-Scheda-Non-Profit_DEF.pdf) (http://www.istat.it/it/files/2013/07/05-Scheda-Non-Profit_DEF.pdf).

[Iniziativa per l'imprenditoria sociale](http://www.sea-project.eu/attachments/article/125/Iniziativa%20per%20l'imprenditoria%20sociale.pdf). Comunicazione della Commissione europea 2011 (<http://www.sea-project.eu/attachments/article/125/Iniziativa%20per%20l'imprenditoria%20sociale.pdf>)

[Impresa sociale. La dichiarazione di Strasburgo](http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/a_eesc-2014-00376-00-00-decl-tra-it.pdf). (http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/a_eesc-2014-00376-00-00-decl-tra-it.pdf). Il documento degli imprenditori sociali europei del gennaio 2014.

Altri strumenti

[Il labirinto dell'impresa sociale](http://www.avanzi.org/sustainable-innovation/il-labirinto-dell'impresa-sociale) (<http://www.avanzi.org/sustainable-innovation/il-labirinto-dell'impresa-sociale>). Il labirinto di Davide Zanoni, su [avanzi.org](http://www.avanzi.org), un buon inizio per orientarsi nella scelta della forma giuridica più adatta per la propria impresa sociale.

Ricerca

[Istituto Europeo di Ricerca sull'Impresa Cooperativa e Sociale – Euricse](http://www.euricse.eu/it) (<http://www.euricse.eu/it>). Fondazione di ricerca creata per favorire la crescita e la diffusione di conoscenze e processi di innovazione delle cooperative, delle imprese sociali, delle organizzazioni nonprofit e dei commons.

[Aiccon](http://www.aiccon.it) (<http://www.aiccon.it>). Associazione Italiana per la Promozione della Cultura della Cooperazione e del Non Profit, Centro Studi promosso dall'Università di Bologna.

Legislazione minima di riferimento

[LEGGE 13 giugno 2005, n. 118](#)

[Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale.](#)

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005;118>

[DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n. 155](#)

[Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118. Decreti attuativi del 24/01/2008.](#)

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;155>

[LEGGE 8 novembre 1991, n. 381](#)

[Disciplina delle cooperative sociali.](#)

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-08;381!vig=>

[DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1997, n. 460](#)

[Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.](#)

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460!vig=>

[LEGGE 7 dicembre 2000, n. 383](#)

[Disciplina delle associazioni di promozione sociale](#)

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000;383>

[LEGGE Regione Lombardia, 14 febbraio 2008, n. 1](#)

[Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso.](#)

<http://www.nonprofitonline.it/docs/normative/1743.pdf>